



Prot. n. 1831/SG

Roma, 19/02/2019

A tutte le Società affiliate alla FGI

**Oggetto: Obblighi di pubblicazione ex L.124/2017**

Con la presente si informano le SS.VV. che, in ottemperanza delle linee guida aggiornate del CONI in data 15/2/2019, entro il 28/2/2019, e per ogni anno a seguire, le società affiliate alla scrivente Federazione avranno l'obbligo di pubblicare, sul proprio sito web, ogni sovvenzione, contributo, incarico retribuito, vantaggi economici di ogni genere ricevuti nell'anno precedente (2018) dalle Pubbliche Amministrazioni, compresa la FGI, **il cui importo è stato pari e superiore ad Euro 10.000,00 (singolarmente o cumulativamente erogati).**

La circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che:

- gli "incarichi retribuiti" sono riferibili anche ai corrispettivi derivanti da un servizio effettuato e/o un bene ceduto in favore della P.A. ovvero abbiano la natura di una controprestazione;
- i "vantaggi economici di qualunque genere ricevuti", possono essere sia di natura finanziaria che strumentale (per es. assegnazione di un bene mobile o immobile in comodato). Tali vantaggi economici devono essere erogati dalla P.A., a cui spetta la dichiarazione del valore del bene strumentale assegnato;
- le somme/vantaggi da pubblicare devono essere individuati con il criterio di cassa;
- l'obbligo di pubblicazione sussiste qualora, con riferimento al singolo anno solare, la sommatoria del valore delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dai soggetti eroganti sopra individuati sia superiore ai €10.000 euro (anche nell'ipotesi di unica voce con valore pari o superiore a suddetto limite);
- tra i vantaggi economici vanno considerati anche gli importi percepiti a titolo di 5 per mille, che pertanto concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente;

Da ultimo la circolare definisce che le informazioni oggetto di pubblicazione sono le seguenti:

- o denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- o denominazione del soggetto erogante;
- o somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- o data di incasso;
- o causale.

Si rappresenta, altresì, che la legge in oggetto non prevede una sanzione per i soggetti inadempienti (diversi dalle imprese, come definite dalla legge 124/2017).

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Roberto Perrella)

